

COMUNE DI BOLOGNA

---

SCHEMA DI STATUTO

PER

L' ISTITUTO AUTONOMO

DEI CONSUMI

(da erigere in Ente morale)



BOLOGNA

Regia Tipografia - Fratelli Merlani

1915

Art. 1 — È fondato in Bologna un Istituto Autonomo dei Consumi, avente per fine di provvedere la cittadinanza di generi alimentari di prima necessità, sani ed a buon mercato.

All'uopo l'Istituto eserciterà una funzione di vigilanza, di incoraggiamento e di partecipazione nella produzione dei generi ammonari e ne assumerà il commercio diretto, curando che i generi stessi rispondano per qualità alle esigenze igieniche, e siano venduti a prezzi miti il più possibile corrispondenti al loro costo di produzione.

Art. 2 — I generi di consumo dei quali l'Istituto eserciterà il commercio sono: il grano ed altri cereali, le farine, il pane, la pasta, il latte ed i suoi derivati, le uova, la carne, le verdure e gli altri prodotti pei quali il Corpo Amministrativo crederà utile, nell'interesse generale, l'intervento regolatore dell'Ente.

Art. 3 — Per il migliore raggiungimento degli scopi dell'Istituto potrà il Corpo Amministrativo deliberare l'adesione a Consorzi Provinciali o Regionali, che venissero costituiti per esplicare una più larga azione di vigilanza della produzione ed un più agevole e razionale scambio dei generi alimentari fra le varie località che li producono e che ne hanno bisogno.

Art. 4 — Il capitale originario dell'Istituto sarà costituito dai conferimenti in beni mobili e immobili degli Enti che partecipano alla sua amministrazione, ai quali saranno accreditati insieme con gli interessi 3%, pagabili questi ultimi dopo l'approvazione di ciascun bilancio.

I conferimenti saranno al minimo:

per il Comune di Bologna. . . . .	L. 100 000, —
per la Provincia . . . . .	» —, —
per ogni Istituto locale di credito . . . . .	» 1 000, —
per ogni Istituto locale di beneficenza . . . . .	» 500, —
per ogni Cooperativa locale di consumo » . . . . .	» 100, —
per ogni Società Operaia di M. S. . . . .	» 200, —

La Camera di Commercio, la Federazione Lavoratori della terra e l'Ufficio Provinciale di Agricoltura sono esonerati da qualsiasi conferimento in considerazione dell'opera essenzialmente consultiva che si attende dalla loro partecipazione all'Amministrazione dell'Istituto.

Il capitale proprio dell'Istituto si formerà coi lasciti, doni ecc., che gli pervenissero per qualsiasi causa, e col fondo di riserva.

Art. 5 — Gli utili netti annuali emergenti dal Bilancio, saranno distribuiti nel modo seguente:

a) il 10 % come quota di partecipazione devoluta al Presidente ed ai membri della Commissione esecutiva;

b) il 5 % come quota di partecipazione al Direttore;

c) il 10 % come quota di partecipazione al restante personale dell' Istituto;

d) il 50 % al fondo di riserva che rimane in proprietà dell' Istituto;

e) il 25 % da erogarsi in premi di incoraggiamento, ed in beneficenza, nel modo che il Corpo Amministrativo sarà per deliberare.

La perdita che eventualmente si verificasse nel bilancio annuale sarà portata anzitutto in diminuzione del capitale proprio dell' Istituto e, se questo sia insufficiente, a carico del capitale originario in ragione dei conferimenti.

Art. 6 — All' amministrazione dell' Azienda soprintendono un Corpo Amministrativo, una Commissione esecutiva ed un Direttore nei limiti delle rispettive loro attribuzioni.

Il Direttore rappresenta l' Azienda di fronte ai terzi, anche in giudizio, dietro autorizzazione volta per volta, in quest' ultimo caso, della Commissione esecutiva. Esso è tenuto a prestare cauzione nella misura e nella forma che sarà fissata dall' organico di cui all' art. 15, lett. D.

Art. 7 — Il Corpo Amministrativo è composto di diciassette membri, di cui:

a) tre eletti dal Consiglio comunale,

b) tre eletti dal Consiglio provinciale,

c) due designati dagli Istituti locali di credito,

d) due dagli Istituti locali di beneficenza,

e) due dalle Cooperative di consumo locali legalmente costituite,

f) due dalle locali Società operaie di mutuo soccorso,

g) uno nominato dalla Camera di Commercio,

h) uno dalla Federazione dei Lavoratori della terra,

i) uno dall' Ufficio Provinciale di Agricoltura.

Art. 8 — Le nomine e le designazioni dei membri scelti a far parte del Corpo Amministrativo dello

Istituto dovranno cadere sopra persone rispettivamente appartenenti agli organi amministrativi degli Enti chiamati ad eleggerli.

Le nomine di cui alle lettere *a)*, *b)* del precedente articolo avranno luogo in pubbliche sedute, seguendo il procedimento stabilito dagli articoli 25 e 37 della legge elettorale politica 26 giugno 1913, n. 821 per la nomina delle Commissioni elettorali.

Le designazioni di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* saranno fatte mediante altrettante votazioni da parte dei rappresentanti (o di loro delegati) dei rispettivi Enti interessati ed in adunanza apposita indetta dal Sindaco presso la Residenza municipale.

Alle nomine di cui alle lettere *g)*, *h)*, *i)* procederanno i Consigli di Amministrazione degli Enti ivi indicati.

**Art. 9** — All'Istituto è assegnato altresì un Collegio di Sindaci in numero di tre effettivi e due supplenti, con le attribuzioni di cui agli art. 183 e 185 del Codice di Commercio.

Essi durano in carica un anno e sono nominati nell'adunanza ordinaria di cui alla prima parte dell'art. 14.

**Art. 10** — Il Corpo Amministrativo si rinnova per un quarto ogni anno, a cominciare dal secondo anno di vita dell'Istituto, in ragione di quattro membri per ciascuna delle prime tre volte e di cinque nell'ultima, e seguendo nelle prime tre rinnovazioni il sistema dell'estrazione a sorte, di poi il criterio dell'anzianità di nomina, ed a parità di questa dell'anzianità di età.

Alle rinnovazioni dei membri del Corpo Amministrativo provvederanno rispettivamente l'Ente o gli Enti che hanno avuto parte alla loro nomina.

**Art. 11** — Tanto i membri del Corpo Amministrativo, quanto i Sindaci sono rieleggibili.

**Art. 12** — Il Corpo Amministrativo sceglierà nel proprio seno una Commissione esecutiva formata del Presidente e di due Commissari, le cui funzioni durano due anni e possono essere riconfermate.

**Art. 13** — Il Presidente ed i membri della Commissione esecutiva parteciperanno alla ripartizione della quota annuale, sul profitto netto, di cui alla lettera *a)* dell'art. 5, per metà in ragione della presenza alle adu-

nanze e per l'altra metà in quattro parti uguali, due delle quali da assegnarsi al Presidente e le altre due ai Commissari.

**Art. 14** — Nell' adunanza ordinaria del Corpo Amministrativo, che avrà luogo entro il mese di marzo, la Commissione esecutiva presenterà per l'approvazione il bilancio dell'esercizio annuale chiuso al 31 dicembre precedente, con la relazione dei Sindaci.

Per la validità dell'adunanza occorre la presenza di almeno due terzi di coloro che hanno diritto di intervenire.

Si intenderanno approvate le proposte che raccolgano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che si tratti di deliberare varianti od aggiunte al presente Statuto, nel quale caso occorrerà il voto favorevole di due terzi dei presenti.

Per le modificazioni allo Statuto e per la trattazione degli oggetti di cui all'art. 15 il Corpo Amministrativo potrà essere convocato in via straordinaria, o per determinazione della Commissione esecutiva, o per richiesta di almeno un terzo dei rappresentanti gli Enti interessati.

**Art. 15** — È compito del Corpo Amministrativo dell'Istituto di deliberare circa:

- a) le operazioni e la scelta dei generi che debbono formare oggetto del commercio dell'Istituto;
- b) l'assegnazione di premi di incoraggiamento a produttori di generi alimentari di prima necessità, che uniscano i requisiti della migliore qualità alla mitezza del prezzo, nonché l'erogazione di utili in beneficenza;
- c) l'approvazione del bilancio annuale;
- d) la formazione degli organici e dei regolamenti generali per il personale stabile ed avventizio dell'Istituto.

**Art. 16** — Spetta alla Commissione esecutiva di deliberare in merito:

- a) ai contratti d'acquisto dei generi annuari per un valore non inferiore alle L. ....;
- b) alla fissazione dei prezzi di vendita, nonché (in relazione ai prezzi stabiliti) al quantitativo di distribuzione dei vari generi entro determinati periodi di tempo;
- c) alla formazione del bilancio da sottoporre all'approvazione del Corpo Amministrativo;
- d) alla assunzione di prestiti ed alla conclusione

di altre operazioni dirette a procurare all'Istituto i mezzi finanziari per il suo esercizio;

*e)* all'accettazione di donazioni, lasciti ed oblazioni qualsiasi;

*f)* alla formazione di regolamenti di servizio o di gestione interna;

*g)* alla nomina ed assunzione del personale compreso in organico;

*h)* a tutti gli altri atti di amministrazione non deferiti al Corpo Amministrativo od al Direttore.

**Art. 17** — Il Direttore:

*a)* dirige l'Azienda, ne sorveglia il buon andamento e promuove quanto valga al migliore raggiungimento dei fini che l'Istituto si propone;

*b)* fa le proposte alla Commissione esecutiva sugli affari ad essa Commissione demandati;

*c)* conclude i contratti di acquisto e di somministrazione per un valore non eccedente le L. ....;

*d)* firma gli atti e contratti in rappresentanza dell'Azienda;

*e)* rappresenta l'Azienda in giudizio previa autorizzazione della Commissione esecutiva;

*f)* attua le deliberazioni della Commissione medesima;

*g)* vigila sull'opera del personale addetto all'Azienda e ne riferisce alla Commissione esecutiva le manchevolezze ed i difetti per i provvedimenti del caso;

*h)* assiste, con voto consultivo, alle adunanze della Commissione esecutiva, nonchè alle assemblee del Corpo Amministrativo.

**Art. 18** — Per la validità delle deliberazioni della Commissione esecutiva occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

**Art. 19** — Qualora venga a mancare un membro del Corpo Amministrativo, l'Ente o gli Enti che lo avevano nominato provvederanno alla sua sostituzione entro due mesi dalla vacanza.

Il nuovo eletto subentrerà nell'anzianità del surrogato.

**Art. 20** — Nel caso di dimissioni dell'intero Corpo Amministrativo o dell'intero Collegio dei Sindaci, gli Amministratori ed i Sindaci dimissionari rimarranno in

carica fino alla costituzione di un Corpo Amministrativo e di un Collegio nuovi.

Art. **21** — Tanto per il Corpo Amministrativo e per il Collegio dei Sindaci, quanto per il personale al servizio dell'Istituto valgono i casi di ineleggibilità e di incompatibilità contemplati dalla legge comunale e provinciale per gli amministratori ed i funzionari dei Comuni.

Art. **22** — La quota annuale di interessenza spettante al personale a sensi della lettera c) dell'articolo 5 sarà ripartita fra il personale medesimo in ragione dello ammontare dei singoli stipendi o salari ad esso attribuiti.

Art. **23** — Il Direttore trasmetterà ogni anno al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio i bilanci e le relazioni dell'Istituto e fornirà al Ministero medesimo tutte le notizie statistiche e le informazioni che esso sia per richiedere.

Art. **24** — Per tutto ciò che non sia disposto nel presente Statuto si seguiranno le norme di cui al titolo 9, libro I, del Codice di Commercio in quanto siano applicabili alla speciale natura dell'Istituto e non contraddicano alle disposizioni tutte sopra stabilite.

#### **Disposizione transitoria**

Art. **25** — Nell'adunanza del Corpo Amministrativo nella quale sarà deliberata l'approvazione del presente Statuto, si procederà alla prima nomina della Commissione Esecutiva e dei Sindaci.